



**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

Presidente

Sent. n. sez. 534 /2026

Emilia Anna Giordano

C.C. - 03/06/2026

Maria Grazia Benedetti

R.G.N. 15741/2026

Martino Rosati

Mariella Ianniciello

Relatrice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

avverso l'ordinanza del 03/04/2026 del Tribunale della libertà di Milano

Udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;  
udito il Sostituto Procuratore generale, Paolo Andrea Maria Fiore, che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processuali  
e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il Tribunale di Milano- adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309  
cod. proc. pen.- confermava l'ordinanza emessa il 3 aprile 2026 dal Giudice per le  
indagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, con cui veniva disposta la misura  
degli arresti domiciliari nei confronti di ██████████ ██████████ indagato in ordine al reato



di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/90, in concorso con [REDACTED]  
[REDACTED] e [REDACTED]

2. Avverso il provvedimento il ricorrente ha, per il tramite del difensore di fiducia, presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., per avere i Giudici della cautela ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base delle dichiarazioni del coindagato [REDACTED] dichiarazioni non utilizzabili perché prive di spontaneità e, in ogni caso, non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata - il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. L'ordinanza impugnata non merita censura in ordine al punto afferente alla gravità indiziaria, attinto dall'unico motivo di ricorso.

2. Il dato di partenza della ricostruzione dei Giudici di merito era che il ricorrente fosse coinvolto, in concorso con almeno tre persone, in una importante attività di detenzione, ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, che aveva come base logistica l'abitazione di [REDACTED]

2.1 Tale assunto veniva giustificato dai giudici di merito:

- sulle risultanze dell'attività di osservazione e di controllo svolta dalla Guardia di Finanza, che l'11 marzo 2026 culminava con l'arresto di [REDACTED] e altre due persone;

- sul sequestro di 4143 grammi di cocaina e 500,60 grammi di hashish nonché materiale vario per il confezionamento e di una cospicua somma di danaro in contanti;

- sulla sequenza dei contatti telefonici tra i coindagati;

- sulle dichiarazioni *contra se* e *contra alios* rese dal coindagato [REDACTED]  
[REDACTED] ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

3. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal [REDACTED] va richiamato il comma 7 dell'art. 350 cod. proc. pen. a tenore del quale «la polizia giudiziaria può [...] ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita l'utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3».



Se ne desume che le dichiarazioni, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, in assenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, purché se ne accerti la spontaneità (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241884).

L'elemento decisivo, ai fini della utilizzabilità, è rappresentato esclusivamente nella spontaneità delle dichiarazioni, che presuppone l'assenza di sollecitazioni o risposte alle domande della polizia giudiziaria, salvo naturalmente che si tratti domande volte ad ottenere precisazioni su fatti spontaneamente dichiarati.

3.1. Una tale valutazione costituisce una prerogativa esclusiva del Giudice di merito chiamato appunto a verificare, anche *ex officio*, sulla base di tutti gli elementi logica a sua disposizione la natura spontanea delle dichiarazioni. E ciò perché alla mancanza di spontaneità consegue la sanzione processuale della inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni (*ex multis*, Sez. 3, n. 36596 del 07/06/2012, Rv. 253575).

La spontaneità – come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità - non può essere automaticamente esclusa per il solo fatto che le dichiarazioni non siano state rese nella immediatezza dei fatti, se sussiste la certezza che l'indagato abbia scelto di parlare, senza alcuna coercizione, induzione o sollecitazione. Così come è irrilevante la volontarietà delle dichiarazioni e le motivazioni sottese alle stesse, afferenti alla sfera della valutazione del dichiarato e non della sua utilizzabilità (*ex multis*, Sez. 4, n.8271 del 27/01/2026, Rv.289619-01; Sez. 6, n. 10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, Rv. 280242 – 02).

4. Il Tribunale del riesame si è confrontato, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica ( cfr pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) con le questioni sollevate dalla difesa. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal [REDACTED] il 13 marzo 2026, a distanza di due giorni dall'arresto di correi, fossero spontanee in considerazione del fatto che dagli atti non traspariva alcuna forma di induzione o pressione, posto che sin dal primo momento il [REDACTED] aveva manifestato una volontà collaborativa e che il narrato era privo di interlocuzioni, richieste di chiarimenti e/o specificazioni. Peraltro, il [REDACTED] non aveva semplicemente "scaricato" la responsabilità sui correi, ma aveva primo di tutto accusato sè stesso, avendo ammesso di essersi reso disponibile a custodire la droga in cambio della dose essendo assuntore abituale di sostanze stupefacenti.

4.1. Il ricorrente adombra genericamente indebite pressioni degli inquirenti, richiamando il fattore temporale - che ex se ha un valore neutro – e la precisione del narrato che, tuttavia, non è indicativa di risposte a specifiche domande da



parte degli inquirenti, i quali oltretutto – non riportandole nel verbale – avrebbero commesso quanto meno un falso ideologico.

Non secondario è il profilo dell'interesse a far valere tale vizio procedurale, là dove si consideri che - nell'economia complessiva della motivazione in punto di gravità indiziaria- le dichiarazioni del [REDACTED] non costituiscono l'unico elemento indiziario a carico del ricorrente e, dunque, non rivestono un ruolo centrale.

I Giudici del merito hanno, infatti, ricostruito la gravità del quadro indiziario da una serie di informazioni, ricavate in prima battuta dal servizio di o.p.c. della Pg che, il giorno dell'arresto, aveva monitorato l'intera sequenza della vicenda ed osservato le condotte tenute da ciascuno dei soggetti: a) dal carico della droga nell'auto (Cupra) parcheggiata già nel corso della sera precedente all'interno del cortile adiacente l'abitazione del [REDACTED] ; b) all'arrivo sul posto di un'altra auto (Nissan), che, poco dopo, con a bordo il ricorrente e altro coindagato ( [REDACTED] ripartiva, unitamente alla Cupra, all'interno della quale era stata occultata, in appositi doppifondi, la droga; c) al successivo recupero della sostanza stupefacente e di ingenti somme danaro all'interno dell' auto Cupra ; d) all'ulteriore rinvenimento di stupefacente e materiale vario atto al confezionamento presso l'abitazione del [REDACTED]

In tale contesto, le dichiarazioni del [REDACTED] – come chiaramente evincibile dal provvedimento impugnato e come pure espressamente ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari – andavano ad arricchire una piattaforma indiziaria già capace di fondare, con adeguato grado di ragionevolezza, la prognosi di condanna.

5. In ordine al secondo profilo - ribadite le valutazioni circa l'apporto "*ad adiuvandum*" delle dichiarazioni del coindagato – il Tribunale si è efficacemente soffermato sul tema della credibilità ed attendibilità del [REDACTED] nonché dei riscontri al narrato, dando atto che quanto riferito era caduto sotto la diretta percezione degli agenti di Pg. e che i rapporti *inter partes* erano evincibili dalla sequenza cronologica dei contatti telefonici.

Né la gravità del quadro indiziario – si legge nel provvedimento - era vulnerata dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e i coindagati circa i motivi della loro presenza presso l'abitazione del [REDACTED] trattandosi di dichiarazioni non perfettamente combacianti e non supportate da riscontri oggettivi.

6. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.



**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 03/06/2026

Il Consigliere estensore

Mariella Ianniciello

Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

